



Regolamento del Gruppo Comunale di Taggia
(approvato con delibera di C.C. n. 77 del 22/12/2023)

Art. 1.

***Costituzione gruppo comunale di volontariato
di Protezione civile***

1. È stato costituito con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 3 maggio 1983 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Taggia, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Taggia in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente, con una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n°. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale e/o al Coordinatore operativo del GCVPC lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.
Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, l'ambiente, il patrimonio boschivo, idrogeologico, marittimo-fluviale, storico e culturale dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.
Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di cinofilia;
 - f. attività di pet therapy;
 - g. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - h. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di Taggia, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a. il registro dei volontari iscritti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, Limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, previa dichiarazione di accettazione di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. Al GCVPC non possono aderire cittadini che siano già iscritti in altre associazioni/gruppi di volontariato che abbiano finalità simili od uguali alla suddetta.
5. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda di adesione a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. copia del documento di identità in corso di validità;
 - b. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - c. copia del codice fiscale;
 - d. fototessera;
 - e. informativa del trattamento dei dati personali;
 - f. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.).
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria da parte del sindaco e dei membri del Consiglio Direttivo e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
7. In caso di rigetto motivato, il sindaco e il Consiglio Direttivo devono darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione. Tale attività di promozione verrà svolta anche attraverso la creazione di apposita pagina web.

Art. 6.
Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali. I nuovi volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a. vestiario e DPI idonei;
 - b. tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c. copia del regolamento;
3. I volontari effettivi possono svolgere solo i servizi ai quali è espressamente autorizzato dal Coordinatore operativo e/o suo vice e/o dai capisquadra.

Art. 7.
Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e/o al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro quindici giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Taggia, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.
Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. I componenti del GCVPC sono assicurati (assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato; copertura per la responsabilità civile verso i terzi) a cura e a spese del Comune di Taggia, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. partecipare attivamente negli obblighi morali assunti, tenendo sempre un comportamento consono, corretto e civile tra di loro e con le persone esterne al GCVPC, ricordando che queste elementari norme di convivenza sociale sono prerogative alla quali non si può prescindere per il conseguimento del servizio;
 - b. osservare scrupolosamente le direttive impartite dal Coordinatore operativo e/o dai capisquadra, astenendosi dal prendere iniziative personali contrastanti con le indicazioni ricevute;
 - c. prestare almeno 6 presenze nell'arco dell'anno (salvo provati e gravi motivi),
 - d. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - e. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate e mantenere i locali d'uso comune ed i mezzi sempre in ordine e puliti;
 - f. osservare la legge 16/1/2003 e successive modifiche relativa al divieto di fumare nei locali comuni e sugli automezzi;
 - g. astenersi dal consumo di alcolici prima e durante i servizi;
 - h. mantenere un linguaggio consono durante le comunicazioni radio che avverranno tramite l'utilizzo dei canali e dei nominativi radio autorizzati/adottati (es.: "Argo bike" e relativo numero per le biciclette, "Argo base", "Argo 1, etc" per i vari mezzi);
 - i. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio. E' vietato apporre loghi/patch se non quelli preventivamente autorizzati.
 - j. non divulgare informazioni e/o foto, soprattutto se ludiche, senza autorizzazione, a terzi, a mezzo stampa e/o su social network e simili e non rilasciare interviste;
 - k. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - l. comunicare prontamente al Coordinatore operativo di cui all'art 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;

- m. sottoporsi e rinnovare le visite mediche come prescritto dalla normativa vigente pena la decadenza dell'operatività;
- n. frequentare tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 10.
Organi del GCVPC

- 1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Coordinatore operativo.

Art. 11.
Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno due volte l'anno.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. elezione del consiglio direttivo
 - b. elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - c. elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - d. ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - e. la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12.
Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da cinque volontari ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco o suo delegato le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capisquadra/Vice capisquadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Taggia e ai rischi del territorio, il Consiglio direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC è organizzato in cinque sezioni:
 - a. Studi e programmazione
 - i. difesa della natura
 - ii. interventi di prevenzione
 - iii. antinquinamento
 - iv. cinofila
 - v. pet therapy
 - b. Tecnica operativa generale
 - i. radio e comunicazioni
 - ii. cucina
 - iii. magazzino
 - iv. mezzi
 - c. Antincendio boschivo
 - d. Sanitaria
 - e. Marittimo fluviale
 - i. assistenza - soccorso
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Taggia e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Taggia ha assegnato al GCVPC una sede operativa idonea composta da ufficio segreteria, sala radio, sala riunione, bagni con docce, cucina, spogliatoi, dormitorio, autorimessa, officina, magazzino, campo cinofilo/elicooperazione, depositi, anche mobili, di materiale siti nella zona delle ex Caserme Revelli.
2. In base all'evoluzione delle attività di protezione civile del GCVPC ed al sorgere di esigenze non attualmente prevedibili, il Comune di Taggia provvederà all'assegnazione di ulteriori locali/spazi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento;
3. l'amministrazione comunale provvede al soddisfacimento delle esigenze legate all'erogazione dei servizi/utenze relativamente ai luoghi deputati per lo svolgimento delle attività del GCVPC (elettricità, acqua, connessione internet, gas, connessioni via radio, ecc.);
4. I Volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Taggia.
5. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi, attrezzature tecniche e materiali ritenuti necessari ed idonei allo svolgimento delle attività del GCVPC.
6. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
 - a. Gli automezzi potranno essere condotti dai Volontari iscritti da almeno 3 anni al GCVPC in possesso della patente di guida da almeno 3 anni e dopo una valutazione di un membro del Consiglio direttivo.
 - b. Solamente nei casi di accertata emergenza ed esercitazioni di guida i mezzi potranno anche essere condotti da volontari che non hanno 3 anni di iscrizione e/o patente di guida solo su autorizzazione del Coordinatore operativo.
7. Non possono viaggiare sui mezzi persone non facenti parte del GCVPC se non per comprovate emergenze.
8. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni stipulate in relazione alle attività svolte dal GCVPC sono a carico del Comune di Taggia, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
9. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
10. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di Taggia sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Al fine di poter soddisfare le esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività del GCVPC il Comune di Taggia, previa apposita delibera, crea apposita posta, tratta dal capitolo di spesa di cui al precedente punto b. e soggetto a puntuale rendicontazione, gestito dal Coordinatore operativo del GCVPC.
5. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.